CAMERA DEI DEPUTATI N. 3583

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEZZONI, ALBANESE, ALTEA, ALVETI, BANDOLI, BARTOLICH, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIASCO, BIELLI, BOATO, BOLOGNESI, BOVA, BRACCO, BRANCATI, BRESSA, BRUNETTI, CACCAVARI, CAMBURSANO, CAMOIRANO, CALZAVARA, CANANZI, CENTO, CENNAMO, CHERCHI, CHIAVACCI, CHIUSOLI, CIMADORO, FURIO COLOMBO, DANIELI, DE PICCOLI, DI BISCEGLIE, EVANGELISTI, FOLENA, FRAU, FRIGATO, MARCO FUMAGALLI, GAMBALE, GIACALONE, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GUERRA, INNOCENTI, FRANCESCA IZZO, JERVOLINO RUSSO, LABATE, LECCESE, LENTO, LEONI, LOMBARDI, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MASELLI, MELANDRI, MUSSI, NAPPI, NICCOLINI, NIEDDA, OCCHETTO, OCCHIONERO, OLIVO, PENNA, MARIO PEPE, PETRINI, PISAPIA, PISTELLI, PITTELLA, POLENTA, RAFFALDINI, RANIERI, RAVA, ROMANO CARRATELLI, RUBERTI, RUFFINO, RUZZANTE, SAONARA, SCANTAMBURLO, SCHMID, SEDIOLI, SERAFINI, SERVODIO, SETTIMI, SICA, SIGNORINO, SINISCALCHI, SOAVE, SOLAROLI, SPINI, STANISCI, TARGETTI, TRABATTONI, URBANI, VALDUCCI, VALETTO BITELLI, VIGNALI, VOLPINI

Istituzione a Roma, in occasione del Giubileo del 2000, della « Casa della Parola per il diritto dei popoli »

Presentata il 15 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La visita a Roma del Segretario generale dell'ONU Kofi Annan e, in particolare, l'incontro in sede parlamentare con la Commissione esteri della Camera dei deputati ci responsabilizza ulteriormente sul grande tema della riforma democratica dell'ONU.

L'obiettivo del rilancio del sistema delle Nazioni Unite va perseguito in questo scorcio di fine millennio su più piani e a più

livelli, tutti tra loro interdipendenti: esiste un centro nevralgico rappresentato dal Consiglio di sicurezza, di tipo intergovernativo, motore di importanti decisioni politiche per la democrazia su scala internazionale, che deve vedere un allargamento della partecipazione ad un numero maggiore e più rappresentativo di Paesi. Esistono potenti istituzioni economiche quali il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale che si sono autonomizzate e tollerano a mala pena forme minime di coordinamento con l'organizzazione delle Nazioni Unite e le sue strategie di lotta alla povertà e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Da tempo si parla di una riforma complessiva delle istituzioni uscite da Bretton Woods, di una « nuova Bretton Woods ». Assai interessante diventa la proposta di passare dall'ECOSOC ad un vero e proprio Consiglio di sicurezza economico dell'ONU.

Il moltiplicarsi di conflitti interetnici ed interreligiosi ci parla di crisi politiche sempre più complesse: accanto alle ragioni economiche, vengono alla ribalta nuove motivazioni e spinte di tipo culturale, etnico e linguistico. Finora la comunità internazionale quasi mai è riuscita ad impedire la deriva nazionalistica di queste istanze; troppo spesso si è intervenuti in ritardo quando l'esplosione delle incomprensioni ha portato popoli diversi dentro il tunnel della guerra e dentro gli orrori del genocidio e della « pulizia etnica ». Occorre che l'ONU riprenda con forza l'impegno a qualificare sempre più le proprie azioni di *peace keeping*, invece di ridimensionarle drasticamente come è avvenuto dopo il fallimento dei caschi blu in Bosnia. Occorre che l'Italia, insieme a quei Paesi che si dichiarano disponibili, metta permanentemente a disposizione delle Nazioni Unite una parte significativa dei propri contingenti militari, specializzandoli in azioni di prevenzione dei conflitti, mantenimento e ripristino della pace.

Ma occorre anche, in questo mondo sempre più turbolento, attrezzarsi per affrontare queste tensioni e queste nuove dinamiche con strumenti culturali e politici nuovi.

Per questa sfida non bastano i Governi; un nuovo ruolo sono chiamati ad assumere i Parlamenti, fino ad arrivare a creare presso l'ONU un'Assemblea parlamentare mondiale. Terzo protagonista devono essere e sono i popoli. È sbagliato di fronte alla mondializzazione dell'economia, al villaggio globale, pensare che i popoli siano soltanto il substrato anonimo di istituzioni nazionali e sovranazionali sempre più omogenee.

C'è un risveglio dell'identità profonda di tanti popoli, come identità plurale e complessa, che il bipolarismo aveva congelato.

Dare voce e rappresentanza a tutti questi popoli, anche ai più piccoli, è compito di un'ONU riformata e democratica.

Il cammino sarà lungo. Questo compito non può essere messo unicamente sulle spalle dell'organizzazione centrale delle Nazioni Unite. Un grande contributo può venire dall'Europa se saprà trovare ragioni per trasformarsi da soggetto politico-economico troppo ripiegato su se stesso, a soggetto capace di una politica planetaria. Ma anche l'Italia può dare un proprio contributo creativo.

La presente proposta di legge vuole essere questo concreto contributo. In coerenza con il Giubileo del 2000, candidiamo Roma ad essere la capitale di una rinnovata idea di cattolicità in vista di un nuovo universalismo basato sull'incontro delle differenze: culture dei diversi popoli, diverse religioni, diverse spiritualità, diverse tradizioni.

Proponiamo la creazione della « Casa della Parola », finalizzata a dare voce e rappresentanza ai protagonisti minori, ai più deboli. Nel sistema istituzionale dell'ONU hanno possibilità di contare e di essere rappresentati solo i popoli che hanno un loro Stato, e dunque un loro Governo. Noi proponiamo che la Casa della Parola dia voce e possibilità di rappresentanza a tutti quei popoli del pianeta che non hanno un proprio Stato nazionale; stessi diritti vogliamo riconoscere a tutte quelle minoranze etniche e linguistiche che spesso faticano ad avere dignità di soggetto politico e che, tuttavia, risultano indispensabili nel risolvere democraticamente crisi e conflitti complessi.

Questa proposta di legge nasce guardando alla lezione della Bosnia e del Libano, alle tensioni irrisolte in Medio Oriente, ai diritti del popolo palestinese, del popolo kurdo, del popolo sarawi, dei

Kossovari di lingua albanese. Nasce dalla amara riflessione sulle tragedie del Burundi e Ruanda, dalle crisi esplose a Timor Est, e nascoste in Tibet, in tanti Paesi del centro Asia. Nasce dal tentativo di capire la mancata convivenza di popoli diversi nello Sri Lanka e nell'India del Nord; dall'analisi di irrisolte questioni in parti importanti della stessa Europa che hanno portato alla stesura della Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995. Nasce guardando al Guatemala, al Messico, all'Amazzonia, a tante parti dell'America latina dove i diritti degli indigeni chiedono cittadinanza sul piano del rispetto della propria cultura, della propria lingua, dei propri valori sociali.

In questi anni, di fronte al dramma della povertà, di fronte al gigantesco debito esterno di tanti Paesi del sud del mondo è stata avanzata la proposta di riduzione o di cancellazione di tale debito.

Ispirandosi al « sabato ebraico » viene ora avanzata in occasione del Giubileo del duemila l'idea di un « sabato della terra » che preveda la cancellazione del debito esterno dei Paesi più poveri, in cambio della salvaguardia dell'ambiente. Con questa proposta di legge noi vorremmo avanzare l'utopia di un « sabato dei popoli »: attraverso la relativizzazione delle frontiere, il riconoscimento di forti autonomie, il dialogo multietnico e multireligioso perché non realizzare i princìpi del diritto internazionale non solo per gli Stati e per i singoli, ma anche per popoli senza Stato e per minoranze etnico-linguistiche cui viene negata identità e, spesso, diritto alla vita ?

Il termine utopia non deve essere frainteso: da un lato vogliamo indicare la prospettiva di un pieno riconoscimento da parte della comunità internazionale della dignità e dell'identità di popoli e minoranze senza rappresentanza statuale come proposto, con l'Assemblea dell'ONU dei popoli, dalla Tavola della pace, organizzatrice della marcia Perugia-Assisi, e come indicato dalla Conferenza mondiale di Vienna sui diritti umani e sui diritti di cittadinanza considerati « universali, indivisibili, interdipendenti »; dall'altro lato proponiamo una pratica diplomatica e una iniziativa politica di nuovo tipo sulla scorta di esperienze di prevenzione di conflitti o di riconciliazioni attuate da organismi della società civile, atipici ma efficaci, quali la Comunità di Sant'Egidio in Mozambico.

Sia che crediamo a una linea « cosmopolitica » che da Kant conduce a Kelsen, Falk, Bobbio, sia che condividiamo la linea più « realistica » di un grande pensatore sistemico come Morgenthau, sia che simpatizziamo per i « comunitaristi » alla Taylor e Walzer o per i « liberali » come Rawls e Dworkin è evidente che la costruzione di una democrazia su scala internazionale richiede tanto un nuovo ordine globale basato su princìpi costituzionali e democratici, tanto processi di democratizzazione interni ad ogni Stato nazionale.

Oggi lo Stato-Nazione, come ambito in cui si realizza la sovranità, la democrazia rappresentativa (quando esiste) e l'identità vive una crisi strutturale o, se si vuole, una profonda trasformazione verso l'alto sul terreno della sovranazionalità e verso il basso sul terreno della intranazionalità.

Gli strumenti istituzionali dai quali dipendeva la convivenza ordinata della comunità internazionale si stanno rivelando insufficienti o apertamente non adeguati di fronte alle nuove sfide: quella dell'integrazione tra popoli diversi, tra identità culturali e religiose diverse, comprendendo anche il nuovo rilievo che sta assumendo il fenomeno dell'immigrazione e del relativo problema dell'accoglienza e del riconoscimento dell'« altro ».

I conflitti di identità in questi ultimi tempi tendono a diffondersi non solo nel Sud del pianeta ma anche nel Mediterraneo e nel cuore stesso dell'Europa. Occorre pensare a luoghi nuovi di dialogo e di comprensione dell'« altro ». Nella società globale le minoranze e i portatori di diversità culturali e religiose o vengono riconosciuti su un terreno di pari dignità e si promuove un'architettura istituzionale pluralistica che li possa e li sappia includere in stati plurietnici e multiculturali fino ad arrivare a costruire stati transnazionali o altrimenti le conflittualità resteranno latenti, pronte prima o poi ad emergere in forme violente.

Saldare la promozione dei diritti umani, il riconoscimento delle diversità culturali, con la necessità di ripensare e democratizzare le istituzioni nazionali e

sovranazionali è la sfida più importante del nuovo millennio. Come ha scritto Beck la seconda modernità, a differenza della prima, non può più basarsi sullo Stato-Nazione e sulla sua capacità di includere minoranze etnico-linguistiche e religiose, omologandole. Continuare in una politica estera che esaurisce il proprio sforzo diplomatico considerando ancora l'arena internazionale come esclusivamente occupata dalla somma di Stati-Nazione significa votarsi all'impotenza e, indirettamente, favorire le spinte secessionistiche di chi non si sente riconosciuto nei propri diritti all'autodeterminazione.

Al contrario la presente proposta di legge vorrebbe favorire l'idea che, attraverso il dialogo e il reciproco riconoscimento, i conflitti si possano prevenire e le minoranze possano essere riconosciute all'interno di Paesi e di Stati plurietnici.

Roma, che è capitale di quattro diplomazie, quella italiana, quella della Città del Vaticano, quella accreditata presso la FAO, quella dell'Ordine di Malta, può benissimo diventare la sede di questa quinta diplomazia: quella di una società civile transnazionale disposta a confrontarsi sulle proprie differenze.

In previsione di una Corte penale internazionale permanente, perché non pensare di costruire a Roma un « luogo » dove le minoranze oppresse possano sollevare le loro questioni di diritti umani e di riconoscimento della propria identità anche attraverso la richiesta di un patrocinio che potrebbe essere svolto sia da istituzioni europee sia da organizzazioni non governative e associazioni umanitarie?

Nella Casa della parola sarà possibile organizzare tutto questo. Sarà anche possibile pensare una « piattaforma » mondiale sui diritti umani o almeno la pratica di un « diritto sovranazionale minimo » che tenga conto delle diverse visioni filosofiche tra oriente ed occidente, tra sud e nord. L'armonia possibile fra gli stati e le culture può essere racchiusa nella chiave, fornita da Rawls, del consenso per « intersezione di dottrine religiose, filosofiche e morali ragionevoli » ma anche promossa da quelle grandi iniziative ecumeniche che hanno portato Giovanni Paolo II a incontrarsi nel 1986 ad Assisi con i rappresentanti di tutte le religioni del pianeta e che lo hanno portato a tenere alla sede ONU di New York quell'indimenticabile discorso sui diritti dei popoli.

Secondo Simone Weil « il grande enigma della vita umana non è la sofferenza, è la sventura ». E la sventura moderna di tanti popoli e minoranze è quella dello sradicamento. E Hannah Arendt ha scritto: « la disgrazia degli individui senza status giuridico non consiste nell'essere privati della vita, della libertà, del perseguimento della felicità, dell'eguaglianza di fronte alla legge... ma nel non appartenere più ad alcuna comunità di sorta. La privazione dei diritti umani si manifesta soprattutto nella mancanza di un posto nel mondo che dia alle opinioni un peso e alle azioni un effetto ».

L'esistenza di un diritto ad avere diritti è il pensiero cardine su cui si basa l'idea stessa della Casa della parola per il diritto dei popoli, di cui, con la presente proposta di legge, proponiamo l'istituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In occasione del Giubileo del 2000 è istituita in Roma la « Casa della Parola per il diritto dei popoli », di seguito denominata « Casa della Parola », aperta a tutte le minoranze etniche e linguistiche e a tutti i popoli del pianeta privi di un proprio Stato nazionale, come sede permanente per attività di rappresentanza.

ART. 2.

1. I diritti di piena accoglienza e pieno accesso ai servizi previsti dalla presente legge sono sanciti da uno statuto che stabilisce i princìpi e le finalità della « Casa della Parola », in conformità alle seguenti disposizioni:

a) al preambolo della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 che afferma la decisione da parte dei popoli delle Nazioni Unite a preservare le future generazioni dal flagello della guerra ed a creare le condizioni necessarie per il trionfo della giustizia e del rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e da altre fonti del diritto internazionale;

b) alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che, in particolare, all'articolo 2 garantisce la tutela dei diritti umani senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di qualsiasi altra opinione di origine nazionale o sociale, nonché stabilisce di non porre alcuna altra distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del Paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo o subisca qualunque altra limitazione di so-

vranità; all'articolo 19 garantisce libertà di opinione e di comunicazione; all'articolo 20 garantisce libertà di riunione e di associazione ed all'articolo 21 stabilisce che la volontà del popolo è il fondamento dell'autorità dei poteri pubblici;

c) ai princìpi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare all'articolo 6, che reca la tutela delle minoranze linguistiche, all'articolo 8, che sancisce l'eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, all'articolo 10, che reca norme sul rispetto del diritto internazionale, sulla condizione giuridica dello straniero e sul diritto d'asilo, ed all'articolo 11, che afferma il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e la promozione di quelle organizzazioni internazionali che hanno lo scopo di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni;

d) ai Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali adottati dall'Assemblea dell'ONU nel 1966 e ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

e) alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, ratificata dall'Italia nel 1966, ed in particolare, all'articolo 7 che impegna le Parti a favorire la comprensione, la tolleranza, e l'amicizia tra le nazioni e i gruppi razziali ed etnici;

f) alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed, in particolare, all'articolo 4 che impegna gli Stati parti ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e di altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti dalla Convenzione, entro i limiti delle risorse di cui dispongono ed all'articolo 29 che propone l'obiettivo di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza fra i sessi e di amicizia fra tutti i popoli e gruppi etnici nazionali e religiosi;

g) alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale ONU sui diritti umani di Vienna, del 1993, che, in particolare, ha proclamato il decennio per l'educazione ai diritti umani a decorrere dal 1º gennaio 1995;

h) alle indicazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSCE) in particolare con l'Atto finale di Helsinki del 1975 e con i successivi Documenti di Parigi 1989, Copenaghen 1990 e Mosca 1991, nel quale ultimo si invitano gli Stati a combattere l'intolleranza, i pregiudizi e l'odio religioso, razziale ed etnico, anche contro i Rom, la xenofobia e l'antisemitismo;

i) ai due Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949, per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Protocollo 1, e non internazionali, Protocollo 2, del 1977, in vigore in Italia dal 1986;

l) alla raccomandazione sull'educazione alla comprensione, alla cooperazione e alla pace internazionale e sull'educazione relativa ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nel 1974 e in coerenza con il Piano mondiale di azione adottato a Montreal nel 1983;

m) alla Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995, la quale non riconosce ancora i diritti collettivi ma assicura la protezione delle minoranze attraverso la garanzia dei diritti delle persone appartenenti a quest'ultime includendo, all'articolo 1, la protezione delle minoranze nazionali nella più generale protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, in particolare, in conformità al titolo II della Convenzione che enuncia i seguenti princìpi:

1) principio di uguaglianza e non discriminazione, di cui all'articolo 4;

2) conservazione e sviluppo della cultura e preservazione della identità delle minoranze, di cui all'articolo 5;

3) rifiuto della intolleranza, del razzismo e della xenofobia, di cui all'articolo 6;

4) libertà di riunione, di associazione, di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, di cui all'articolo 7;

5) protezione rafforzata della libertà di religione, di cui all'articolo 8;

6) protezione rafforzata della libertà di espressione e accesso ai *mass media*, di cui all'articolo 9;

7) uso della lingua minoritaria, di cui all'articolo 10;

8) diritto all'utilizzazione del nome nella lingua minoritaria, di cui all'articolo 11;

9) misure in favore dell'educazione, della ricerca e della cultura, di cui all'articolo 12;

10) diritto di apprendere la lingua minoritaria e di ricevere l'insegnamento nella lingua medesima, di cui all'articolo 14;

11) partecipazione delle minoranze alla vita culturale, sociale, economica ed agli affari pubblici, di cui all'articolo 15;

12) misure contro la modificazione delle proporzioni della minoranza nelle aree geografiche di insediamento, di cui all'articolo 16;

13) diritto ai contatti oltre frontiera, di cui all'articolo 17;

14) accordi multilaterali e bilaterali per la protezione delle minoranze e cooperazione transfrontaliera, di cui all'articolo 18;

n) ai diritti indigeni previsti nei documenti elaborati dall'ONU e in particolare dalla Commissione per i diritti umani di Ginevra;

o) alle motivazioni che hanno portato il Parlamento europeo a dichiarare il 1997 « anno europeo contro il razzismo »;

2. Lo schema di statuto di cui al comma 1 è elaborato, in conformità ai princìpi previsti dalla presente legge, dal Ministro

degli affari esteri ed adottato, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 3.

1. Delegazioni e rappresentanze di ogni minoranza etnica e linguistica e di ogni popolo privo di un proprio Stato nazionale possono accedere alla « Casa della Parola », senza discriminazione alcuna.

2. Nessuna autorità di Governo, né italiana né di altro Paese, può mettere in discussione per ragioni di opportunità o per qualsiasi altra ragione od a causa di pressioni e richieste internazionali l'esercizio di un diritto riconosciuto dallo statuto di cui all'articolo 2.

ART. 4.

1. Nello statuto di cui all'articolo 2 assume particolare rilievo il criterio della titolarità della rappresentanza di un popolo o di una minoranza.

2. In caso di difficoltà di applicazione di tale principio, si attua una titolarità della rappresentanza non esclusiva ma pluralistica, tenuto conto del fatto che spesso popoli e minoranze si trovano a vivere in territori appartenenti a Stati diversi che non ne favoriscono la rappresentanza unica o unitaria, ed in conformità all'articolo 3 della citata Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali, che riconosce a ciascuno il diritto individuale a considerarsi o meno appartenente ad una minoranza nonché il diritto individuale o collettivo di esercitare i diritti e le libertà discendenti dalla Convenzione stessa.

3. La titolarità di accesso alla « Casa della Parola » è preclusa solo alle organizzazioni e rappresentanze di vario tipo che sono state individuate in risoluzioni dell'ONU come colpevoli di terrorismo.

ART. 5.

1. La « Casa della Parola » riconosce e promuove i seguenti diritti:

a) diritto di riunione, sotto molteplici forme: seminari, incontri di lavoro, convegni, congressi;

b) diritto di confronto e dialogo tra parti diverse per superare conflitti o per stabilire forme di collaborazione;

c) diritto di accesso ai servizi informativi delle istituzioni italiane, europee e del sistema internazionale dell'ONU;

d) diritto di comunicazioni e pubblicizzazione di opinioni e proposte attraverso mezzi di comunicazione televisivi, servizi telematici, stampa nazionale ed estera;

e) diritto alla consulenza giuridica ed eventualmente al patrocinio per sollevare presso corti internazionali, in particolare presso la Corte internazionale di giustizia de L'Aja e presso la futura Corte Penale Internazionale Permanente, o altre istituzioni, quali il Parlamento europeo, il Consiglio di sicurezza e l'Assemblea dell'ONU, questioni rilevanti riguardanti diritti collettivi negati.

2. Tutte le attività e le iniziative si svolgono presso la « Casa della Parola » sotto la responsabilità amministrativa di apposito personale distaccato dal Ministero degli affari esteri e sotto la responsabilità politica dell'ufficio di presidenza, di cui all'articolo 7, sia al fine di sollevare le delegazioni ospitate da compiti organizzativi sia per evitare eventuali critiche sulle modalità di gestione utilizzate.

ART. 6.

1. Presso la « Casa della Parola » sono istituiti i seguenti spazi permanenti e servizi essenziali:

a) una grande sala congressi, denominata « Casa dei Popoli », attrezzata per traduzioni simultanee;

b) piccole sale per incontri di lavoro e per incontri in parallelo;

c) uffici e personale specializzato al servizio degli ospiti stranieri di turno;

d) un servizio informativo adeguato, collegato con banche dati internazionali;

e) un servizio in grado di offrire la possibilità di comunicare via *computer* in video ed in voce con altri soggetti in tempo reale da luoghi diversi;

f) un sistema di video-conferenza collegabile con le varie sedi internazionali, in particolare dell'ONU e con le diverse capitali multietniche e multireligiose del pianeta quali: Gerusalemme, Sarajevo, Pristina, Belfast, Johannesburg, Sao Paulo, San Cristobal de Las Casas, Lhasa, Calcutta.

2. Altri servizi oltre quelli indicati al comma 1 possono essere organizzati, senza assunzione di personale, con committenze specifiche, quali creazioni di gruppi di giuristi esperti in diritto internazionale; studi complessi affidati ad istituti di ricerca per la comprensione di conflitti e della loro evoluzione; coinvolgimento di associazioni, espressione del volontariato e della società civile, particolarmente impegnate in aree delicate o in vicende drammatiche.

ART. 7.

1. Ai fini di garantire un corretto ed imparziale funzionamento della « Casa della Parola », è nominato un ufficio di presidenza ed è redatto un apposito regolamento di attuazione dei princìpi dello statuto di cui all'articolo 2.

2. L'ufficio di presidenza di cui al comma 1 è composto da tre membri:

a) un deputato nominato dal Presidente della Camera dei deputati;

b) un senatore nominato dal Presidente del Senato della Repubblica;

c) un consigliere in rappresentanza del comune di Roma, nominato dallo stesso consiglio comunale.

3. Le nomine di cui al comma 2 possono essere revocate in ogni momento.

4. La carica di presidente dell'ufficio di presidenza è assunta dai tre membri di cui al comma 2 in successione, con rotazione semestrale. Per tale carica non è previsto alcuno specifico compenso.

ART. 8.

1. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, è redatto dall'ufficio di presidenza della « Casa della Parola » entro due mesi dalla nomina dell'ufficio stesso, ed è da questi adottato, sentito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. L'ufficio di presidenza presenta ogni anno ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sull'attività svolta dalla « Casa della Parola », e può avanzare proposte di modifica del regolamento, alla luce della esperienza svolta, da adottare con la procedura di cui al comma 1.

3. Il presidente di turno della « Casa della Parola » ha piena responsabilità nella programmazione delle attività nel semestre a lui affidato: tale programmazione deve prioritariamente prevedere la concessione di tempi e spazi di presenza e di iniziativa alla rappresentanza delle minoranze e dei popoli senza Stato.

4. Il presidente detiene il potere di iniziativa per le attività della « Casa della Parola » anche al fine di coinvolgere diversi soggetti in incontri multilaterali.

5. Il regolamento deve prevedere, infine, la possibilità di utilizzo delle strutture anche da parte di associazioni non governative, associazioni internazionali, università italiane ed estere, Unione europea e agenzie ONU al fine di attuare iniziative di sostegno dei diritti dei popoli e delle minoranze etniche e linguistiche.

ART. 9.

1. La decisione di assumere il patrocinio giuridico presso corti internazionali o presso la Corte internazionale di giustizia de L'Aja, anche al fine di utilizzarne la competenza consultiva e richiedere pareri in materia di diritti negati a minoranze o popoli, deve essere assunta dall'ufficio di presidenza della « Casa della Parola » all'unanimità.

2. Il patrocinio e le varie forme di ricorso internazionale si intendono concessi gratuitamente alle singole minoranze o alle singole rappresentanze di popoli che ne fanno richiesta.

ART. 10.

1. L'ufficio di presidenza della « Casa della Parola » può avvalersi della collaborazione di un comitato di saggi, costituito da esperti indicati dal Parlamento europeo, dalle agenzie dell'ONU, dall'associazionismo della società civile, dalla regione Lazio e dall'amministrazione provinciale e comunale di Roma, al fine di predisporre iniziative di supporto e ospitalità adeguate alle finalità della presente legge.

2. È istituita, inoltre, la figura dell'osservatore da accreditare presso la « Casa della Parola », con diritto di assistere alle varie iniziative in corso.

3. L'ufficio di presidenza rivolge ai Parlamenti nazionali dei vari Paesi, in particolare europei e mediterranei, ed allo Stato della Città del Vaticano, l'invito a favorire la partecipazione dell'osservatore di cui al comma 2 a specifiche iniziative.

ART. 11.

1. Attraverso una specifica convenzione da stipulare con l'amministrazione comunale di Roma è individuata la sede più adeguata al fine di ospitare il complesso di spazi e servizi denominato « Casa della Parola ».

2. È comunque autonoma facoltà del comune di Roma bandire a livello internazionale un concorso d'idee per la costruzione di una apposita sede della « Casa

della Parola » sulla base di un progetto architettonico innovativo.

3. L'onere finanziario per il reperimento o l'acquisto o la locazione della sede, nonché per il funzionamento e la gestione dei servizi previsti dalla presente legge è a totale carico dello Stato italiano, che può comunque accedere a fondi comunitari per il cofinanziamento di tale progetto in collaborazione con il comune di Roma, con la provincia di Roma e con la regione Lazio.

4. Sulla base delle decisioni assunte dal comune di Roma, è autorizzata l'assunzione di oneri aggiuntivi finalizzati a finanziare la costruzione della sede definitiva della « Casa della Parola ».

5. Ai fini della presente legge è altresì prevista la possibilità di finanziamenti aggiuntivi attraverso donazioni o contributi volontari, deducibili dalle imposte sul reddito, che confluiscono in un fondo di solidarietà appositamente costituito.

PAGINA BIANCA

DDL13-3583
Lire 500